

ALLEGATO A

L.R. 29/12/2014 N. 15 ARTICOLO 12bis – ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI EDUCAZIONE MUSICALE. MODALITA', PROCEDURE, CRITERI E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE, L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

TITOLO I CRITERI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. La Regione riconosce la funzione propedeutica dell'educazione e formazione musicale e, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle scuole di educazione musicale, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale.

2. Per raggiungere le finalità del comma 1, presso la struttura competente in materia di cultura, è istituito l'Elenco regionale delle scuole di educazione musicale, di seguito denominato Elenco.

TITOLO II MODALITA', PROCEDURE, CRITERI E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE E L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Art. 2 PERIODO DI VALIDITA' DELL'ELENCO

1. L'Elenco è efficace dalla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 5, e rimane valido fino a revoca da parte della Direzione regionale competente in materia di cultura (di seguito "Direzione competente").
2. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento secondo le disposizioni previste dall'articolo 5.

Art. 3 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO REGIONALE E L'AMMISSIONE ALL'ELENCO

1. Possono ottenere il riconoscimento regionale e pertanto essere ammessi ad iscrizione all'Elenco, i seguenti enti:
 - a) imprese culturali e creative (di cui dell'art. 1 comma 57 della L.205/2017 e s.m.i), associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi tra enti pubblici, consorzi privati con attività esterna ed altri enti pubblici e privati che operano nel settore musicale teatrale e coreutico;
 - b) scuole civiche comunali o intercomunali/sovracomunali nel caso in cui istituite o gestite in forma associata da diversi enti locali nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 - c) scuole private.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) Operatività, da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza, nell'organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale, risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto o curriculum dell'ente, mediante:

a.1 attuazione di corsi di educazione musicale basati su metodi didattico-scientifici (ad es. Kodaly, Dalcroze etc...);

a.2 attuazione abituale di corsi di educazione musicale che, al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, non si configurino come lezioni private di singoli docenti, ma prevedano attività per un numero minimo di ore (almeno 1 incontro a settimana per la fascia di età fino ad otto anni, oppure almeno due ore o due incontri settimanali per i corsi rivolti ai ragazzi più grandi e/o agli adulti);

a.3 disponibilità di un corpo docente formato da insegnanti diplomati (diploma accademico o titolo equipollente), o di provata esperienza teorico-didattica e/o concertistica almeno biennale nello specifico insegnamento loro assegnato;

a.4 svolgimento di didattica laboratoriale;

a.5 svolgimento di lezioni collettive di musica d'insieme e/o coro;

a.6 dotazione di strumenti musicali da mettere a disposizione degli allievi;

a.7 disponibilità di locali idonei ed a norma di legge, ivi compresi gli adempimenti prescritti dai regolamenti comunali, nei quali svolgere l'attività.

b) Costituzione con atto pubblico o scrittura privata registrata.

b bis) Iscrizione nel registro delle imprese (solo nel caso di imprese).

c) Assenza di attività partitiche o iniziative politiche.

d) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

e) Non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui al comma 1-bis dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di "antimafia", le situazioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

f) Non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia formalmente intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) f) del comma 2 è richiesto esclusivamente per i soggetti privati di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Il requisito di cui alla lettera b-bis) del comma 2 è richiesto esclusivamente per le imprese. I requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 sono richiesti per tutti i soggetti indicati al comma 1.
4. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti tutti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui agli articoli 4, comma 1 e 5 comma 1 e devono essere mantenuti durante la vigenza dell'Elenco, pena la cancellazione dallo stesso.

Art. 4 PROCEDURE PER RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO E L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, devono presentare un'unica istanza per l'iscrizione all'Elenco.
2. E' ammessa la presentazione di una sola istanza per ciascun ente, in forma singola o, limitatamente alle scuole civiche comunali di cui all'art. 3 lettera b), in forma associata. Nel caso di presentazione di più istanze in forma singola o di più istanze in forma associata, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza in ordine temporale regolarmente presentata. In caso di presentazione di pluralità di istanze in forma singola ed in forma associata verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza in ordine di tempo presentata in forma associata, Saranno quindi considerate inammissibili tutte le altre. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di consorzi e contestualmente da parte di singoli consorziati, verrà presa in considerazione unicamente la domanda del consorzio, saranno quindi considerate inammissibili quelle presentate dai consorziati in forma individuale.
3. Nel caso di scuole civiche comunali l'istanza deve essere presentata dal Comune o dal soggetto terzo gestore eventualmente individuato.
4. Nel caso di scuole civiche intercomunali/sovracomunali, istituite o gestite da diversi enti locali associati, l'istanza deve essere presentata dall'ente locale gestore della scuola o dal soggetto terzo gestore eventualmente individuato.
5. Al termine della procedura di valutazione dell'istanza, la Direzione competente provvede con proprio atto alla approvazione dei soggetti ammessi ed esclusi ed alla pubblicazione dell'Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa decorre la vigenza dell'Elenco
6. L'istanza di iscrizione deve essere presentata, utilizzando la modulistica allegata che sarà resa disponibile anche nel sito istituzionale della Regione Lazio, con le modalità stabilite all'articolo 8.

7. In sede di prima applicazione, l'istanza deve essere presentata entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'articolo 12bis comma 3 della L.R. n. 15/2014 e s.m.i.
8. L'istanza, redatta utilizzando i modelli allegati elencati di seguito che saranno resi disponibili anche nel sito istituzionale della Regione Lazio, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante:
 - **Allegato A.1.a** per le candidature presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e le scuole private di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c);
 - **Allegato A.1.b** per le candidature presentate dalle scuole civiche comunali di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) o intercomunali/sovracomunali nel caso in cui istituite o gestite in forma associata da diversi enti locali;
9. L'istanza di cui all' **Allegato A.1.a** deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda (*da rilasciare qualora non sia stata effettuata la dichiarazione suindicata che gli stessi siano depositati presso la struttura regionale competente*) (**da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto privato**);
 - b) *curricula* dei docenti redatti in formato europeo, debitamente sottoscritti e completi di dichiarazione attestante il possesso dell'eventuale diploma accademico o titolo equipollente conseguito resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità;
 - c) curriculum professionale del soggetto istante inerente l'organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale svolte nel territorio regionale;
 - d) copia del titolo di disponibilità della/e struttura/e sede delle attività didattiche e di pratica musicale svolte (**da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto privato o da ente pubblico qualora non proprietario della struttura**);
 - e) scheda di rilevazione-dati in formato excel redatta utilizzando l'Allegato A.2, ai fini dell'inserimento nel portale Open Data Lazio;
 - f) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto istante per presa visione e redatta utilizzando l'Allegato A.3;
 - g) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante (*salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità*);
 - h) copia della marca da bollo annullata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 642/1972 (**da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto privato ad esclusione dei casi di esenzione a norma di legge**).

10. L'istanza di cui all' **Allegato A.1.b** deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto di costituzione e regolazione della scuola civica comunale, o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali;
- b) *curriculum* dell'ente gestore e della scuola civica comunale, o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali;
- c) *curricula* dei docenti redatti in formato europeo, debitamente sottoscritti e completi di dichiarazione attestante il possesso dell'eventuale diploma accademico o titolo equipollente conseguito resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità;
- d) copia dell'atto di affidamento della scuola civica comunale/intercomunale/sovracomunale, comprensivo della disponibilità degli spazi da adibire all'attività didattica e di pratica musicale (*da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto terzo privato gestore della scuola civica comunale o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali*);
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda (*da rilasciare qualora non sia stata effettuata la dichiarazione suindicata che gli stessi siano depositati presso la struttura regionale competente*) (*da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto terzo privato gestore della scuola civica comunale o intercomunale/sovracomunale nel caso in cui istituita o gestita in forma associata da diversi enti locali*);
- f) copia dell'atto che attribuisce la gestione della scuola civica intercomunale/sovracomunale ad uno degli enti locali partecipanti l'aggregazione (*da allegare nel caso di candidatura presentata da uno degli enti locali associati gestore dalla scuola civica intercomunale/sovracomunale*);
- g) scheda di rilevazione-dati in formato excel redatta utilizzando l'Allegato A.2, ai fini dell'inserimento nel portale Open Data Lazio;
- h) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto istante per presa visione e redatta secondo il modello Allegato A.3;
- i) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante (*salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità*);
- j) copia della marca da bollo annullata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 642/1972 (*da allegare nel caso di candidatura presentata da soggetto terzo privato ad esclusione dei casi di esenzione a norma di legge*).

Art. 5 NUOVE ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. La presentazione di nuove istanze d'iscrizione nell'Elenco, è possibile, per gli enti non iscritti, entro e non oltre il termine indicato con apposito Avviso pubblicato ogni anno dalla Direzione competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. L'istanza per le nuove iscrizioni deve essere redatta utilizzando i modelli di cui all'articolo 4 comma 8 con allegazione dei documenti di cui all'articolo 4 commi 9 o 10.
2. Ogni cinque anni dalla prima pubblicazione dell'Elenco la Direzione competente provvede, mediante apposito Avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, ad attivare la procedura per l'aggiornamento dell'Elenco degli enti iscritti mediante la conferma dell'iscrizione, dei dati e della permanenza dei requisiti previsti all'articolo 3. L'istanza deve essere trasmessa entro e non oltre il termine indicato nell'Avviso. Fino alla pubblicazione dell'esito dell'aggiornamento resta valido l'ultimo Elenco approvato.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate con le modalità previste all'articolo 8.
4. Gli enti che non presentano l'istanza di conferma di cui al comma 2 entro i termini previsti, decadono dall'iscrizione all'Elenco ai sensi dell'articolo 11 lettera b).
5. In caso di istanza di cancellazione da parte di enti iscritti all'Elenco, si provvederà ai sensi dell'articolo 11 lettera f).
6. Le nuove iscrizioni annuali nell'Elenco sono effettuate con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, contenente l'approvazione dei nuovi enti ammessi, l'elenco delle istanze inammissibili e l'elenco aggiornato degli enti iscritti. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
7. L'aggiornamento quinquennale dell'Elenco è effettuato con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, ed è finalizzato alla conferma delle iscrizioni, dei dati e della permanenza dei requisiti degli enti iscritti. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
8. E' comunque obbligo per tutti gli enti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in merito ai dati comunicati ai fini dell'iscrizione entro 90 giorni dalla modifica stessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 comporta la cancellazione dall'Elenco.

TITOLO III

CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 6 CRITERI GENERALI

1. La Regione al fine di valorizzare l'offerta formativa musicale, sostiene i progetti degli enti iscritti all'Elenco, mediante la concessione di contributi a parziale sostegno della realizzazione di progetti didattici annuali di formazione ed educazione musicale.
2. L'iscrizione all'Elenco costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 e non obbliga l'amministrazione regionale all'assegnazione degli stessi, che saranno disposti compatibilmente alle risorse finanziarie effettivamente disponibili sulla base di quanto indicato nel Programma Operativo Annuale degli Interventi di cui all'articolo 14 della L.R. 15/2014 e s.m.i., e delle vigenti norme di finanza e contabilità pubblica ed in base alla qualità dei progetti presentati.
3. I benefici in favore dei soggetti che presentano l'istanza di contributo di cui all'articolo 7, sono assegnati, a valere sul Capitolo U0000G11944 "Spese per le scuole di educazione musicale" istituito ai sensi della L.R. n. 14/2021, art. 3, c.4, lett.c) e sm.i..
4. La Direzione competente provvede all'assegnazione dei contributi, con apposito atto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 7 PROCEDURE PER LA RICHIESTA, LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Gli enti iscritti all'Elenco, possono presentare istanza per accedere ai contributi di cui all'articolo 6.
2. La Direzione competente provvede a definire, anche in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. n. 15/2014 e s.m.i., le modalità ed i criteri per la richiesta, la concessione e l'erogazione del contributo, attraverso un Avviso Pubblico, di seguito denominato "Avviso", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale.
3. I soggetti interessati, entro e non oltre i termini stabiliti dall'Avviso, presentano apposita istanza di contributo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 e a quanto indicato nell'Avviso stesso.
4. L'istanza deve essere presentata, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, per un progetto didattico annuale di formazione ed educazione musicale destinato a bambini, giovani, adulti ed agli insegnanti di discipline musicali di ogni ordine e grado.
5. Non possono presentare istanza di contributo le Fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale di cui all'art. 7 della L.R.15/2014 eventualmente iscritte all'Elenco.
6. I contributi sono concessi, previa valutazione di ammissibilità e qualità, ai soggetti che abbiano presentato istanza di contributo in linea con i requisiti indicati nell'Avviso.

7. I criteri di valutazione delle istanze e di concessione dei contributi dovranno essere improntati a:

- a) valorizzare la qualità dei programmi di attività;
- b) valorizzare le attività realizzate in collaborazione con le Istituzioni scolastiche ed altre istituzioni e realtà associative di prossimità, al fine di promuovere una cultura musicale diffusa;
- c) favorire la partecipazione e l'integrazione di persone con disabilità e/o con svantaggio economico-sociale.

8. I contributi sono assegnati con atto della Direzione competente pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale e verranno erogati con le modalità stabilite nell'Avviso, compatibilmente alle vigenti disposizioni di finanza e contabilità pubblica.

9. Non potranno ottenere il contributo i soggetti che abbiano beneficiato per il medesimo progetto di ulteriori contributi erogati dalla Regione Lazio; in tal caso gli stessi sono tenuti ad optare, dandone comunicazione alla/e Direzione/i regionale/i competente/i entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine, la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del suddetto avviso, con conseguente decadenza dal beneficio e revoca del contributo già concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze ed i documenti di cui agli articoli 4, 5 e 7, devono essere inviate, entro e non oltre i termini previsti nei relativi articoli, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**. Per le suddette istanze fa fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

2. La domanda e la documentazione a corredo, di cui all'articolo 4, devono essere compilate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati al presente atto.

3. I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

4. I termini fissati per la presentazione delle istanze e dei documenti sono perentori e, ove ricadenti di sabato o in giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

5. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. La casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata nelle istanze di cui agli articoli 4, 5, 7 verrà utilizzata, ad ogni effetto di legge, dalla Direzione competente per le comunicazioni inerenti i relativi procedimenti.

Art. 9 INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E DEI DOCUMENTI

1. Le istanze e i documenti di cui agli articoli 4, 5, 7 sono inammissibili nei seguenti casi:

- a) se consegnate ovvero trasmesse oltre i termini previsti all'art. 4 comma 7 e negli avvisi di cui agli articoli 5 e 7 o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 8;
- c) in caso di assenza dell'istanze di cui agli articoli 4, 5 e 7 o nel caso in cui le stesse siano prive di sottoscrizione;
- d) nei casi di istanze plurime indicati all'art. 4 comma 2.

2. In ogni altra ipotesi di irregolarità nella presentazione dei documenti previsti, la Direzione competente provvede, ove necessario, a richiedere apposita integrazione da effettuare entro un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza diviene inammissibile.

3. Sono inammissibili anche le istanze che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente atto.

Art. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

1. La Regione procede periodicamente a controlli amministrativi ed a verifiche, anche a campione, nei confronti degli enti iscritti all'Elenco, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive presentate.

2. La Regione ha facoltà di effettuare controlli e verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, delle attività oggetto di contributo, nei confronti degli enti beneficiari, accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede degli stessi, al fine di verificare la regolare esecuzione delle attività previste.

3. La Regione potrà procedere periodicamente al monitoraggio delle iniziative oggetto di contributo, richiedendo, anche ai fini informativi e/o statistici, dati e informazioni, anche in forma aggregata.

4. La verifica dell'Amministrazione sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento finanziario e la conseguente liquidazione del contributo.

5. Successivamente all'atto di approvazione di concessione del contributo, la Direzione competente comunica ai beneficiari la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell'effettivo svolgimento delle stesse.

6. Gli enti iscritti all'Elenco forniscono, su richiesta dell'amministrazione, dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte e sull'affluenza del pubblico a fini informativi e/o statistici.

Art. 11 SANZIONI E PROCEDURE DI CANCELLAZIONE

1. Fermo restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000, la Direzione competente, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Elenco, nei seguenti casi:

- a) se sopravviene, in qualsiasi modo constatata, la perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) se l'istanza di conferma di cui all'articolo 5 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite agli articoli 5 e 8;
- c) in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'istante nella domanda di iscrizione o in quella di conferma della stessa;
- f) su richiesta dell'ente iscritto.

2. La Direzione competente, con proprio atto, provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) se l'attività oggetto del contributo non è realizzata o la documentazione richiesta a consuntivo non è presentata nei termini stabiliti dall'Avviso;
- b) nel caso di violazioni di legge o altre gravi irregolarità compiute nell'esecuzione delle attività o nella documentazione presentata;
- c) se sopravviene la cancellazione del beneficiario dall'Elenco. Nel caso di cancellazione dall'Elenco ai sensi del comma 1 lettere a) ed f), il contributo verrà mantenuto esclusivamente per la quota relativa al periodo di permanenza dei requisiti;
- d) nelle altre ipotesi previste nell'Avviso di cui all'articolo 8.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

–Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma-PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

–Responsabile del Trattamento è Lazio Crea s.p.a. (società in House e strumento operativo della regione Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto articolo 28, par.4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub).

–Responsabile della protezione dei dati, (DPO) Vasile Diaconescu PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 12-bis della L.R. 14/2015;
- ulteriori finalità previste nel citato art. 12-bis o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

-

I dati personali trattati sono quelli richiesti nella presente deliberazione e nella relativa modulistica, che disciplina, in attuazione dell'art. 12-bis della L.R. 14/2015, le modalità di iscrizione all'elenco. L'iscrizione costituisce requisito ai fini della successiva concessione di eventuali contributi regionali di cui al comma 4 del citato art. 12-bis.

I dati richiesti sono necessari alla identificazione del richiedente e degli ulteriori soggetti coinvolti nella struttura organizzativa del soggetto richiedente, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2014 e dalle relative disposizioni attuative. I dati giudiziari richiesti sono quelli necessari alla verifica dei requisiti previsti dalla presente deliberazione in attuazione delle disposizioni di legge che disciplinano la concessione ed erogazione di contributi e altre agevolazioni pubbliche, nonché dall'art. 6 comma 2 lett. b) del regolamento regionale 19/2016. I dati personali trattati non includono i dati particolari di cui all'art. 9, paragrafo 1, del RGPD.

Il trattamento è fondato sulle basi giuridiche di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'art. 6 del RGPD.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente procedimento, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti/dipendenti/collaboratori del Titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come

conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta e realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopramenzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'articolo 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.